

DELIBERA N. 286 /11/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE

ALLA SOCIETÀ LA 9 S.P.A. (EMITTENTE TELEVISIVA SATELLITARE LA 9) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 TER, COMMI 1 E 3, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 64/11/DICAM - PROC. 2315/ZD, in data 16 giugno 2011 e notificato in data 29 giugno 2011, alla società LA 9 S.p.A., esercente l'emittente televisiva satellitare LA 9, con sede in Padova alla via Venezia 57, il giorno 25 maggio 2011, dalle ore 13.03 alle ore 13.29 è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto; in particolare, nel corso del programma televisivo sono fornite ai telespettatori le previsioni relative al gioco del lotto; nel corso della trasmissione della televendita compaiono in sovrimpressione sullo schermo le scritte *"televendita VM 18"*, *"rigiocami € 99"*, *"prenotazioni per il lotto 049772121"*, *"ufficio tutti i giorni 3401530316 3485363575"* e la numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo *"899313343 € 2.00 da rete fissa € 3.00 da Vodafone, Tim, 3 Wind per l'intera chiamata !!"* con induzione all'utilizzo delle stesse; alla fine compare un super scorrevole con il testo *"questa trasmissione ha avuto come oggetto offerte fatte direttamente al pubblico ed è soggetta al d.lgs. 185 del 2/05/99 diritto di recesso entro 10 gg. da inviare a mezzo raccomandata a....."*; dalle ore 13.30 circa alle ore 14.00 circa è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto; sullo schermo compaiono, tra l'altro, le scritte *"il lotto è servito"*, *"previsioni con tessera:.....per prenotare 049 604215"* e *"televendita effettuata ai sensi delle disposizioni del d.l. 6/92006 n. 206 codice del consumatore a norma dell'art. 7 della legge 29/7/2003 n. 229 l'offerta commerciale contenuta prevede la possibilità di recedere dall'acquisto entro 10 gg. lavorativi dal ricevimento della merce da esercitarsi tramite raccomandata da inviare a"* nonché un super scorrevole con il testo *"televendita effettuata ai sensi di legge e delle*

disposizioni del d.l. 6/92006 n. 206 codice del consumatore a norma dell'art. 7 della legge 29/7/2003 n. 229 l'offerta commerciale contenuta prevede la possibilità di recedere dall'acquisto entro 10 gg. lavorativi dal ricevimento della merce da esercitarsi tramite raccomandata da inviare a...."; il conduttore del programma televisivo mostra le ricevute di precedenti vincite;

RILEVATO che l'emittente televisiva in questione non ha presentato alcuna memoria difensiva, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, commi 1 e 3, della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7:00 e le ore 23:00 e che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso in fascia oraria non consentita un programma di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la sovrapposizione di numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva satellitare La 9 integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni nel corso della programmazione televisiva andata in onda il giorno 25 maggio 2011;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi poco elevata, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella trasmissione di un programma di televendita di servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto in fascia oraria non consentita, mostrando in sovrapposizione sullo schermo una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente:*

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente:*

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori,
ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'
Autorità;

ORDINA

alla società La 9 S.p.A. esercente l'emittente televisiva satellitare La 9 con sede in Padova, alla via
Venezia n. 57, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1033,00 (milletrentatre/00) al netto di
ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di
Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione
dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0
10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 286/11/CSP”*, entro trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della
citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia
autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento
“Delibera n. 286/11/CSP”.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i
provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine
per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c)
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 3 novembre 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola